

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Titolo I **Parte generale**

Articolo 1 ***Finalità***

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo (di seguito denominato “Regolamento”), previsto dall’articolo 26, comma 3 dello Statuto d’autonomia (di seguito denominato “Statuto”) dell’Università degli Studi della Tuscia, disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie.
2. Il Regolamento contiene le norme relative all’organizzazione dell’Ateneo, le modalità di elezione degli organi e le disposizioni generali di attuazione dello Statuto.

Articolo 2 ***Definizioni***

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si intendono:

- a) per professori, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
- b) per docenti, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
- c) per dirigenti, il personale dirigente;
- d) per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato;
- e) per studenti, gli iscritti ai corsi di studio e di dottorato di ricerca nonché alle scuole di specializzazione.

Articolo 3 ***Fonti normative***

In attuazione dei principi d’autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, l’organizzazione e il funzionamento dell’Università sono disciplinate:

- a) dallo Statuto;
- b) dal Regolamento Generale di Ateneo di cui all’articolo 26, comma 3 dello Statuto;
- c) dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell’Università, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica e delle norme statutarie;
- d) dal Regolamento Didattico di Ateneo, che contiene i Regolamenti delle strutture didattiche con i relativi ordinamenti dei corsi di studio al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale, nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari.

Titolo II

Funzionamento degli organi collegiali

Articolo 4 ***Convocazione***

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo collegiale, ove possibile in base a un calendario prefissato. La convocazione scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta pervenire tramite posta elettronica con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi ed è pubblicata sul sito internet di Ateneo (d'ora in avanti denominato sito).
2. In caso di urgenza, la convocazione scritta può essere fatta pervenire con un anticipo di almeno 24 ore. È, altresì, prevista la modalità di svolgimento in forma telematica per gli organi collegiali dell'Ateneo, nei termini e con i limiti di cui al Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.
3. L'ordine del giorno indica il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, gli argomenti da discutere e l'ordine di trattazione. Nella predisposizione dell'ordine del giorno, il Presidente tiene conto delle eventuali richieste da parte dei componenti del Collegio. Dalle "varie ed eventuali" sono comunque esclusi argomenti di interesse rilevante.
4. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un quarto dei componenti in carica del Collegio con voto deliberativo, i quali devono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta motivata di convocazione deve essere avanzata al Presidente, che convoca il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Tutti i componenti del Collegio hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. Esclusi i casi di urgenza di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta mediante appositi strumenti telematici.

Articolo 5 ***Validità delle sedute***

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è sempre necessario che ad esse partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto con voto deliberativo. Sono esclusi dal computo del numero legale, se assenti, i docenti dell'Ateneo in posizione di aspettativa, di comando o in congedo per motivi di studio.
2. Il Presidente dell'organo collegiale:
 - a) dirige i lavori dell'adunanza;
 - b) regola la discussione;
 - c) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
 - d) sospende temporaneamente l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Collegio può tuttavia chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione.
4. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie la seduta e può rimandare alla successiva seduta i punti dell'ordine del giorno su cui

non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro dieci giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 4, una specifica seduta avente all'ordine del giorno i punti non trattati.

5. Una volta costituita l'adunanza, è possibile deliberare, su proposta del Presidente o di altro componente del Collegio e con la maggioranza assoluta dei presenti con voto deliberativo, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Punti aggiuntivi non all'ordine del giorno possono essere trattati e deliberati solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti in carica con voto deliberativo e la relativa delibera venga assunta all'unanimità.

7. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d'urgenza di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.

8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al Collegio, al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno.

9. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un componente del Collegio e l'interesse pubblico alla cura del quale è preordinato il potere attribuito all'organo collegiale, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice Etico, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità, il Presidente accerta che il componente lasci l'adunanza prima della discussione dello specifico argomento.

Si ha sempre situazione di incompatibilità quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado.

Articolo 6

Modalità di votazione

1. Salvo quanto diversamente disposto, per l'assunzione di una delibera è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.

2. Le astensioni sono computate ai fini della validità della delibera, ma non ai fini del raggiungimento della maggioranza.

3. Le proposte vengono messe in votazione dal Presidente nel seguente ordine: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, poi gli eventuali emendamenti modificativi, quindi il testo proposto, infine gli eventuali emendamenti aggiuntivi.

Salvo diverso avviso del Presidente, le "comunicazioni del Presidente" non danno luogo a discussione né a deliberazione.

4. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (dipendendo da essa la trattazione di un punto all'ordine del giorno) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento o nel corso della discussione e viene subito sottoposta a votazione.

5. Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione.

Analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente.

6. Terminata la discussione, nessuno può intervenire se non per dichiarazione di voto.

7. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti con voto deliberativo.

Ogni componente del Collegio con voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per appello nominale.

Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 7

Verbali

1. Per ogni adunanza degli organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.

Il verbale deve riportare:

- a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) l'attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, della eventuale giustificazione per l'assenza;
 - e) la qualifica di chi presiede;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
 - g) il riassunto conciso delle discussioni e il testo delle delibere assunte, nonché gli interventi e le dichiarazioni di voto di cui sia stata chiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendone pervenire al segretario il testo scritto entro i tre giorni successivi; in caso di delibere approvate seduta stante, il testo scritto deve essere consegnato prima del termine della seduta;
 - h) il numero complessivo dei votanti e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; a richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione nominale del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti;
 - i) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
 - j) la sottoscrizione del Presidente e del segretario nonché le rispettive sigle su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale, anche mediante l'uso degli strumenti telematici di firma previsti dalla normativa vigente.
2. Il dibattito che si svolge durante la seduta può, previo consenso dei partecipanti, essere integralmente registrato su supporto informatico ai soli fini della esatta documentazione interna; la registrazione è da conservarsi fino all'approvazione del relativo verbale.
3. I verbali delle sedute sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente, possono essere approvati, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione. Anche in sede di approvazione successiva del verbale, le modifiche possono riguardare soltanto correzioni o chiarimenti.
4. I verbali delle delibere con le quali si è provveduto a designazioni o elezioni sono approvate, di norma, seduta stante.
5. I verbali da approvare sono resi disponibili a tutti i componenti del Collegio su piattaforma informatica dedicata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla seduta dell'organo.
6. I Regolamenti degli organi collegiali possono prevedere la presenza di dipendenti al solo fine di coadiuvare il segretario verbalizzante.
7. Nel rispetto del generale principio di trasparenza, il testo integrale dei verbali degli organi di governo e dei Consigli di Dipartimento viene pubblicato sul sito entro dieci giorni dall'approvazione.

Titolo III

Organi di governo e di Ateneo

Articolo 8

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato.

2. In via straordinaria, il Senato Accademico è convocato quando occorre o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti in carica. In questo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Generale di concerto con il Rettore.
4. Le procedure per il funzionamento e per le elezioni delle rappresentanze del Senato Accademico sono disciplinate, rispettivamente, dai Titoli II e VII del presente Regolamento.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Rettore, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, con propri decreti, fissa le modalità e il termine entro il quale debbono essere presentate le candidature per la nomina da parte del Senato Accademico dei componenti interni e dei componenti esterni all'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione. L'elezione del rappresentante della comunità studentesca, che integra la composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) dello Statuto, avviene secondo le modalità previste dal Titolo VII, Capo III, del presente Regolamento.
2. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando da pubblicare sul sito. I candidati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), dello Statuto nonché:
 - a) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - b) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
 - c) conoscenza corretta e fluente (per i candidati di nazionalità straniera) della lingua italiana scritta e parlata. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della proposta di candidatura e permanere sino al termine del mandato. Le candidature, regolarmente sottoscritte, devono essere redatte in carta semplice ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e contenere i dati anagrafici, la residenza, il numero di telefono, l'indirizzo *mail* nonché l'attestazione relativa al possesso dei requisiti indicati alle precedenti lettere a), b), c). Le candidature possono essere presentate anche in modalità telematica.
3. Sia per i componenti interni sia per i componenti esterni all'Università della Tuscia, alla domanda di partecipazione alla selezione per la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere allegato il *curriculum vitae*, il quale deve comprovare la sussistenza delle competenze professionali di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto. Le dichiarazioni rese nel *curriculum vitae*, sottoscritto su ciascuna pagina o firmato digitalmente, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Eventuali pubblicazioni citate nel *curriculum vitae* dovranno essere accluse in copia.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali e il *curriculum vitae* forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Organi dell'Università, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi, compresa la loro pubblicazione sul sito, e saranno utilizzati successivamente per la gestione del rapporto di collaborazione quale componente del Consiglio di Amministrazione. L'interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
5. Qualora il numero delle candidature, indicate dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 7 dello Statuto, fra appartenenti al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, sia superiore ai posti disponibili, viene effettuata una consultazione del personale interno su apposita piattaforma telematica. Ciascun dipendente del personale docente e tecnico-amministrativo esprime una

preferenza tra le candidature della rispettiva categoria contenute nell'elenco formato dalla suddetta commissione.

La disciplina di dettaglio della consultazione è contenuta nel decreto di cui al comma 1 relativo alla presentazione delle candidature del personale interno.

6. Al termine delle procedure di designazione da parte del Senato Accademico, il Rettore, con apposito provvedimento, nomina il Consiglio di Amministrazione, il quale entra in carica dalla data del provvedimento fino al compimento del quadriennio, o del biennio nel caso del rappresentante degli studenti, di riferimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria ogni due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato.

8. In via straordinaria, il Consiglio di Amministrazione è convocato quando occorre o quando ne facciano richiesta motivata almeno tre componenti in carica. In tale caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Generale di concerto con il Rettore.

10. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, può istituire apposite commissioni temporanee per lo studio di argomenti di particolare complessità attinenti ai compiti ad esso attribuiti. Le commissioni temporanee, salvo che non sia diversamente previsto dai Regolamenti di Ateneo, sono composte, in tutto o in parte, da esperti nella materia da esaminare, scelti preferibilmente tra i docenti, i dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

11. Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio Regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi stabiliti dal Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 10

Direttore Generale

1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto, l'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. A tale scopo, almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione dell'uno e dell'altro organo, il Rettore invia ai componenti dei medesimi una proposta corredata del *curriculum vitae* del candidato o di più candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 4 dello Statuto, nel caso ritenga di sottoporre ai due organi, una rosa di nominativi.

Articolo 11

Nucleo di Valutazione

1. Il Rettore, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Nucleo di Valutazione, con proprio decreto, emana il bando per la presentazione delle candidature dei quattro componenti esterni all'Università della Tuscia nel Nucleo di Valutazione, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza. Il bando, da pubblicare sul sito, fissa le modalità con le quali debbono essere presentate le candidature ai fini della successiva nomina da parte del Senato Accademico. Sono ammessi a presentare la candidatura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- b) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- c) conoscenza corretta e fluente (per i candidati di nazionalità straniera) della lingua italiana scritta e parlata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della proposta di candidatura e permanere sino al termine del mandato.

Le candidature, regolarmente sottoscritte, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, redatte in carta semplice ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e devono contenere i dati anagrafici, la residenza, il numero di telefono, l'indirizzo mail nonché il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c). Le candidature possono essere presentate anche secondo modalità telematiche specificate nel bando.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dei quattro componenti del Nucleo di Valutazione deve essere allegato il *curriculum vitae*, il quale deve comprovare il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, come indicato nell'articolo 15, commi 3 e 5, dello Statuto. Le dichiarazioni rese nel *curriculum vitae*, sottoscritto su ciascuna pagina, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Eventuali pubblicazioni citate nel *curriculum vitae* dovranno essere accluse in copia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la designazione del componente rappresentante il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, che dovrà essere in possesso di elevata qualificazione oltre che di comprovate esperienze di valutazione.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali ed il *curriculum vitae* forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio competente, per le finalità di gestione della selezione di cui trattasi, compresa la loro pubblicazione sul sito di Ateneo, e saranno utilizzati successivamente per la gestione del rapporto di collaborazione quale componente del Nucleo di Valutazione. L'interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

4. Al termine delle procedure di nomina da parte del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto, il Rettore, con apposito provvedimento, nomina il Nucleo di Valutazione, il quale entra in carica dalla data del provvedimento fino al compimento del triennio di riferimento.

5. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Coordinatore, che lo presiede, in via ordinaria ogni due mesi, ovvero quando occorra, di norma in base ad un calendario prefissato.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante del Nucleo di Valutazione sono esercitate dal responsabile dell'ufficio che svolge funzioni di supporto alle attività di valutazione o, in sua assenza, da altra unità di personale afferente all'ufficio.

Articolo 12

Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo

1. La Commissione Ricerca Scientifica è costituita da sette componenti, designati dal Senato Accademico all'interno di una rosa proposta dai Dipartimenti, assicurando il rispetto dei criteri e delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 dello Statuto. Partecipa alle sedute della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il/la rappresentante dei/delle dottorandi/e in Consulta studentesca.

2. Ciascun Consiglio di Dipartimento, previo confronto tra le/i direttrici/direttori volto ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 dello Statuto in merito alla composizione della Commissione Ricerca Scientifica, individua fino a tre docenti di cui almeno un/a docente di prima fascia e al massimo un/a ricercatore/ricercatrice, da presentare al Senato Accademico.

3. Entro quindici giorni dalla designazione dei componenti effettuata dal Senato Accademico, il Rettore, con apposito decreto, costituisce la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, che rimane in carica per un triennio. Con il medesimo provvedimento viene individuato il decano dei professori di ruolo della Commissione.

4. Il Decano dei professori di ruolo, entro i tre giorni successivi, convoca la Commissione per l'elezione del Presidente, scelto in seno alla Commissione tra i professori di prima fascia. La seduta

della Commissione per l'elezione del Presidente è fissata non prima di trenta giorni dalla data della convocazione.

5. Nella riunione della Commissione per l'elezione del Presidente vengono discusse le candidature. La presentazione delle candidature avviene mediante pubblicazione delle medesime sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione del Presidente.

6. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancato conseguimento della maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato più voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voto, il più anziano in ruolo e, in caso di contemporanea immissione in ruolo, il più anziano di età. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per il triennio di vigenza della Commissione Ricerca Scientifica.

7. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente per qualunque motivo, la convocazione da parte del Decano deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni o di accertamento delle altre cause della cessazione anticipata del mandato stesso. Fino al rinnovo della carica le funzioni del Presidente sono esercitate, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Decano. Il Presidente subentrante, di nomina rettorale, rimane in carica per il periodo residuo del triennio di vigenza del mandato della Commissione Ricerca Scientifica.

8. Il Presidente:

- a) convoca la Commissione almeno ogni due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato;
- b) nomina un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di impedimento e di assenza;
- c) rappresenta la Commissione, cura l'esecuzione delle delibere, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono devolute dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

9. Entro due mesi dalla data della prima riunione, la Commissione disciplina le modalità del proprio funzionamento, in conformità con le disposizioni dello statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori esercita collegialmente le funzioni di cui all'articolo 14 dello Statuto. I singoli componenti possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio, previa comunicazione al Presidente.

2. Copia dei verbali delle adunanze e delle relazioni sono trasmesse al Rettore e al Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale, agli altri direttori dei centri autonomi di spesa e ai segretari amministrativi interessati.

3. Il Collegio dei revisori può partecipare, con compiti consultivi, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia è costituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto. I componenti restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta consecutiva.

2. Nella prima seduta il Comitato nomina il Presidente, scelto tra i componenti del Comitato stesso.

3. Il Comitato unico di garanzia è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno.

4. Entro sei mesi dalla data della prima riunione, il Comitato unico di garanzia disciplina le modalità del proprio funzionamento, in conformità con le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Titolo IV

Strutture didattiche e scientifiche

Articolo 15

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è costituito da almeno 35 docenti, ovvero venti unità nel caso in cui i docenti costituiscano almeno l'80 per cento di tutto il corpo docente dell'Ateneo appartenente a una medesima Area CUN, salvo diversa disposizione normativa.

2. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento, presentata da un numero di docenti pari o superiore al minimo previsto dal comma 1, deve includere un progetto dettagliato relativo all'offerta formativa, un programma per lo sviluppo delle attività di ricerca coerente con gli obiettivi strategici dell'Ateneo, nonché un'indicazione delle risorse disponibili. Il progetto deve essere redatto secondo uno schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione.

La proposta di istituzione del Dipartimento, formulata dal Senato Accademico, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3 dello Statuto.

Il Senato Accademico, nella prima seduta utile, esamina la proposta di istituzione ed esprime una valutazione preliminare sul progetto; può inoltre richiedere specifici approfondimenti, dati o ulteriori informazioni ritenute utili agli uffici dell'Amministrazione Centrale, anche con riferimento alla sostenibilità economica della proposta per l'Ateneo nel suo complesso. La documentazione integrativa predisposta dagli uffici è resa disponibile ai Senatori e ai Dipartimenti di provenienza dei docenti proponenti. I Consigli dei Dipartimenti possono esprimere un parere, , sulla proposta di istituzione.

Il Rettore con proprio decreto dispone l'istituzione del nuovo Dipartimento.

3. Qualora un Dipartimento non risponda ai requisiti dimensionali di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ne prevede la soppressione entro 12 mesi dalla data in cui è venuto meno il requisito dimensionale. Qualora il numero di unità di personale docente afferente al Dipartimento sia inferiore a 20, la soppressione deve essere prevista entro quattro mesi dalla medesima data.

4. I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano l'uso degli strumenti scientifici da parte di docenti o gruppi che si trasferiscono o di altri utenti esterni, in base alla provenienza dei fondi per l'acquisto degli strumenti. In mancanza di Regolamento o in caso di conflitto, si procede con delibera del Senato Accademico, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti.

5. Il segretario amministrativo del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento o, per Dipartimenti di nuova istituzione, il Decano dei professori proponenti.

6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno sei volte l'anno, di norma secondo un calendario prefissato.

7. Il Consiglio deve essere convocato in via straordinaria quando è necessario o su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, con convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. La convocazione per l'elezione del Direttore è effettuata dal Decano dei professori di I fascia almeno trenta giorni prima della data fissata e non prima di sessanta giorni dalla scadenza del

mandato. In caso di cessazione anticipata, la convocazione avviene entro quindici giorni dal decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino alla nomina del nuovo Direttore, il Decano ne assume le funzioni per provvedere alla gestione ordinaria.

9. Il Direttore del Dipartimento, eletto ai sensi dell'articolo 29, comma 6 dello Statuto, dura in carica tre anni solari, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel caso di Dipartimenti attivati in corso d'anno o per cessazioni anticipate dalla carica di Direttore, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, del presente Regolamento.

10. Nel Consiglio di Dipartimento convocato per eleggere il Direttore, ai sensi dell'articolo 29, comma 6 dello Statuto, ciascun candidato presenta il proprio programma di lavoro. Le candidature devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data dell'elezione.

11. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, cura l'esecuzione delle delibere assunte, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle norme, mantiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita le altre funzioni previste da leggi e Regolamenti. Nomina un Vicedirettore tra i professori di I fascia che ne assume le funzioni in caso di impedimento o assenza prolungati.

12. La delibera di cui all'articolo 28, comma 4, lettera k) dello Statuto è adottata dal Consiglio di Dipartimento in composizione limitata alla fascia corrispondente a quella alla quale si riferisce la delibera medesima, nonché alle fasce superiori. Per l'assunzione di tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

13. I Consigli di Corso di Studio interdipartimentali formulano proposte ai Dipartimenti di riferimento in merito alle delibere di cui all'articolo 28, comma 4, lettere j) e k) dello Statuto. L'identificazione del Dipartimento destinatario avviene in base al programma scientifico e all'offerta formativa del medesimo.

14. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per non più di una volta consecutiva. Se il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento è pari o inferiore a due unità, entra automaticamente nel Consiglio senza elezione. Il segretario amministrativo è componente di diritto.

15. Ogni Dipartimento adotta il proprio Regolamento in conformità con le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 16

Incardinamento e mobilità interdipartimentale

1. Il docente al momento dell'assunzione afferisce al Dipartimento che ha proposto l'avvio della procedura di reclutamento.

2. L'afferenza a un Dipartimento non può avere, di norma, durata inferiore a due anni, salvo che il richiedente non intenda afferire a un Dipartimento di nuova istituzione.

3. Decorso il termine di due anni, i professori e i ricercatori possono presentare domanda di afferenza ad altro Dipartimento, secondo le modalità e i termini indicati nei commi successivi.

4. La richiesta di afferenza, corredata dal *curriculum vitae* del docente, deve indicare i motivi del trasferimento, anche in relazione alla coerenza scientifica e didattica tra il profilo del richiedente e i programmi e le finalità perseguite dal Dipartimento di destinazione.

5. La richiesta è presentata entro il 15 settembre al Rettore, al Consiglio del Dipartimento di provenienza e al Consiglio di Dipartimento di destinazione. I consigli di Dipartimento interessati devono esprimere un parere motivato entro 30 gg dalla richiesta.

6. La richiesta di afferenza, corredata dai pareri dei Consigli di Dipartimento, è sottoposta dal Rettore al Senato Accademico. L'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale, sulla base di una delibera del Senato Accademico, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla richiesta.

7. Al docente, incardinato nel Dipartimento che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 3, che non abbia presentato domanda di afferenza ad altro Dipartimento nei tempi previsti dagli organi, il Rettore invia una specifica richiesta di afferenza. Se nemmeno nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale richiesta esprima alcuna opzione di afferenza, il docente in questione è incardinato dal Rettore, previo parere del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico. La decisione di incardinamento deve essere conforme con i criteri indicati dal comma 4 del presente articolo quanto, in particolare, alla coerenza scientifica e didattica tra il profilo del richiedente e i programmi nonché le finalità perseguite dal Dipartimento di destinazione.

Articolo 17

Unità di ricerca e di servizio

1. Le Unità di ricerca e di servizio, in quanto articolazioni interne dei Dipartimenti, sono prive di autonomia amministrativa.

2. La proposta di istituire specifiche unità deve contenere il programma scientifico e/o delle attività di servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, l'eventuale richiesta di ulteriori assegnazioni e, eventualmente, la durata prevista. La costituzione delle unità è deliberata, nel caso di unità interne, dal Consiglio di Dipartimento e, nel caso di unità interdipartimentali, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

Articolo 18

Centri di ricerca e di servizi

1. I Centri di ricerca possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in base ai seguenti criteri:

a) potenziamento delle attività di ricerca mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse;

b) coinvolgimento di più Dipartimenti o di Istituzioni diverse, anche nell'ambito della partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e università, istituzioni internazionali e da privati.

2. I Centri di Servizio possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in base ai seguenti criteri:

a) svolgimento di attività non realizzabili attraverso le strutture esistenti dell'Ateneo, per ragioni legate alla natura tecnico-scientifica delle attività da svolgere, alla tipologia di servizi offerti, alle dimensioni e complessità delle attrezzature da gestire, alla presenza di personale tecnico e amministrativo qualificato necessario per il loro funzionamento, al volume di risorse finanziarie da gestire, alle caratteristiche e dimensioni dell'utenza;

b) potenziamento delle possibilità di offerta di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse.

3. La costituzione di un Centro di ricerca o di servizio è proposta dal Senato ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; la proposta può pervenire anche da uno o più consigli di Dipartimento; in questo caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata previo parere del Senato Accademico.

4. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:

- a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali se ne domanda l'istituzione;
 - b) gli eventuali Dipartimenti che intendono partecipare all'iniziativa e che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla oppure i nominativi dei professori o professoresse e dei ricercatori o ricercatrici, che dichiarano la loro volontà di partecipare alle attività del Centro;
 - c) eventuali enti e soggetti esterni che collaborano e forniscono risorse, economiche o strumentali, anche sulla base di convenzioni o – in alternativa – le risorse che dovranno derivare da programmi strategici di Ateneo;
 - d) un circostanziato piano economico-finanziario, in cui siano specificate le risorse necessarie per la gestione del Centro, derivanti da finanziamenti con specifica destinazione assegnati all'Ateneo o ai Dipartimenti.
5. La delibera costitutiva deve indicare gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le modalità di eventuale attribuzione annuale di risorse.
6. I Centri di ricerca o di servizio sono costituiti con decreto rettorale. Con la medesima procedura di cui al comma 3 può essere deliberata la soppressione del Centro, quando sia constatato l'esaurimento delle sue funzioni.
7. Gli organi dei Centri di Ateneo sono il Consiglio e il Presidente e, ove istituito, il Direttore tecnico. Eventuali successive afferenze sono deliberate, su richiesta degli interessati, dal Consiglio del Centro a maggioranza degli aventi diritto.
- Fa parte del Consiglio del Centro una rappresentanza eletta del personale tecnico- amministrativo in numero pari ad un terzo del personale assegnato al Centro. Qualora il personale tecnico-amministrativo afferente al Centro sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio del Centro senza necessità di elezioni.
8. In caso di ripetute assenze, il Consiglio del Centro può chiedere alla struttura interessata la sostituzione del rappresentante nel Consiglio.
9. Il Consiglio del Centro è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno tre volte l'anno, di norma in base ad un calendario prefissato. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta che ve ne sia necessità, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Il Presidente viene eletto dal Consiglio del Centro tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio, secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti interni.
11. In rapporto a motivate esigenze tecnico-scientifiche, su proposta delle strutture interessate, sono assegnate a tempo determinato le funzioni di Direttore tecnico. Il Direttore tecnico è componente del Consiglio. Assume la carica di Direttore tecnico un dipendente dell'Area Funzionari o superiore. Il Direttore tecnico viene nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Generale, sentito il Presidente del Centro.
12. Il Presidente dura in carica tre anni solari. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
13. Nel Consiglio del Centro per l'elezione del Presidente vengono presentate e discusse le candidature. La presentazione delle candidature avviene mediante pubblicazione delle medesime sul sito del Centro almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione del Presidente.
14. La convocazione del Consiglio del Centro per l'elezione del Presidente è effettuata dal professore più anziano in ruolo almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data del decreto rettorale

di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di Presidente sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di ruolo del Centro. Il Presidente entra in carica il 1° gennaio e decade il 31 dicembre. Se il Centro è stato attivato in corso d'anno, ovvero in caso di cessazione anticipata del Presidente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del presente Regolamento.

15. Entro sei mesi dall'istituzione, ogni Centro adotta un suo Regolamento, in conformità con le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

16. Qualora, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 dello Statuto, sia attivo un Centro Integrato di Ateneo (CIA), i Centri di ricerca e di servizio sono, di norma, attivati come sezioni del CIA, dotate di un proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 19

Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di cui all'articolo 35 dello Statuto di Ateneo, ha funzioni di coordinamento e propositive nei confronti degli organi di governo.

2. La gestione amministrativo-contabile del Sistema Museale di Ateneo è assicurata dalla struttura amministrativa di un centro di spesa individuato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. La struttura amministrativa provvede alla gestione e alla rendicontazione dei fondi assegnati al SMA dal Consiglio di Amministrazione e da enti esterni, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di cui al successivo comma 6, prevedendo una specifica sezione all'interno del bilancio del centro medesimo.

3. Afferiscono al Sistema Museale di Ateneo le strutture che dichiarano di rendere fruibile nell'ambito del SMA il proprio patrimonio museale.

4. Per patrimonio museale si intende:

Museo – struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

Collezione – raccolta ordinata di oggetti della stessa specie, che abbiano valore o per loro pregio intrinseco o per loro interesse storico o artistico o scientifico;

Archivio – struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

Complesso monumentale – un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

5. Ciascuna struttura di riferimento delle entità museali è istituzionalmente deputata allo svolgimento di attività scientifica e di tutela collegata con le collezioni ed i materiali ivi conservati. Il Responsabile della struttura (Museo, collezione, archivio, o complesso monumentale) cura, comunque, la tutela degli oggetti di interesse museale presenti nella struttura stessa. Le strutture che afferiscono al Sistema Museale di Ateneo sono tenute a garantire i seguenti servizi di base: accessibilità delle collezioni, catalogazione informatizzata, cura, valorizzazione e, ove possibile, ampliamento del patrimonio custodito.

6. Il Sistema Museale di Ateneo svolge i propri compiti attraverso i seguenti organi di nomina rettorale:

a) il Consiglio, composto da un rappresentante per ogni Dipartimento ove sono presenti Collezioni o Musei e un consigliere per il Patrimonio Museale di Ateneo; i componenti del Consiglio devono appartenere al ruolo dei docenti o del personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo. La designazione dei rappresentanti spetta:

- per le strutture dipartimentali e interdipartimentali, al Direttore sentito il Consiglio,

- per l'Amministrazione centrale dell'Ateneo, al Rettore;
 - b) il Direttore, eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio e il Direttore restano in carica tre anni solari. Il Direttore viene scelto nella prima riunione del primo anno del triennio. I componenti del Consiglio e il Direttore sono rinnovabili.
8. Il Direttore dà attuazione alle decisioni del Consiglio in merito all'organizzazione delle attività del Sistema Museale di Ateneo e ne dispone la realizzazione.
9. I compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinati nel Regolamento per il funzionamento del Sistema Museale di Ateneo - SMA.

Articolo 20

Sistema bibliotecario

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), previsto dall'articolo 36 dello Statuto di Ateneo, ha funzioni di coordinamento e propositive nei confronti degli organi di Governo allo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo ed elettronico, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'offerta di servizi legati a basi di dati di natura documentale. Ha, inoltre, funzioni di iniziativa e di supporto per le attività legate alla promozione e alla formazione all'uso di risorse documentali e di *reference*, cartacee ed elettroniche e alla promozione della lettura.
2. Afferiscono al Sistema Bibliotecario di Ateneo: il Centro di Ateneo per le biblioteche (CAB) e i Poli: Polo umanistico-sociale e Polo tecnico-scientifico. Ai Poli competono la conservazione e le modalità di fruizione del patrimonio librario e documentale; sono tenuti a garantire i seguenti servizi di base: accessibilità agli utenti interni ed esterni all'Ateneo della Tuscia, catalogazione informatizzata, cura e valorizzazione del patrimonio librario custodito. I Poli sono articolati in Sezioni. Ogni Sezione ha un Responsabile dell'Area funzionale delle Biblioteche.
3. Il CAB persegue le seguenti finalità:
- promozione della cooperazione tra le strutture afferenti al SBA per l'acquisizione e la diffusione di materiale librario su supporto tradizionale, elettronico e *on line*, per servizi innovativi;
 - armonizzazione delle norme adottate dalle Strutture in materia di accesso ai servizi offerti, anche mediante un'unica "Carta dei servizi del SBA", individuando gli standard minimi di servizi erogabili, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili;
 - promozione di attività formative e di aggiornamento del personale in servizio presso le strutture dello SBA;
 - promozione di collaborazioni con Enti esterni pubblici e privati, e di convenzioni quadro di interesse generale con biblioteche esterne all'Ateneo che stabiliscano rapporti di reciproca utilità;
 - elaborazione di proposte per lo sviluppo del sistema bibliotecario.
4. Gli organi del C.A.B. sono i seguenti:
- a) il Consiglio, che è costituito dal Direttore Tecnico-Scientifico e da docenti nominati dal Rettore, su designazione, uno per struttura, dei Consigli di Dipartimento.
- Fanno parte del Consiglio del Centro i due Direttori dei Poli (Area Funzionari o superiore - Biblioteche), una rappresentanza eletta del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta.
- Il Segretario amministrativo fa parte del Consiglio, senza diritto di voto.
- Il mandato del Consiglio è di tre anni solari ed è rinnovabile.
- Il Consiglio, entro tre mesi dal provvedimento di nomina del Direttore tecnico-scientifico, propone un Regolamento per la disciplina del suo funzionamento e delle materie di cui al precedente comma 3 con particolare riferimento alla interconnessione tra le strutture di cui al comma 2.

b) Il Direttore tecnico-scientifico, di nomina rettorale, è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo del Consiglio medesimo. Il mandato del Direttore tecnico-scientifico dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta consecutiva. Il Direttore tecnico-scientifico dà attuazione alle decisioni del Consiglio in merito all'organizzazione delle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ne dispone la realizzazione.

Titolo V

Rapporti con l'esterno

Articolo 21

Criteria generali

L'Università, in conformità con i principi stabiliti dallo Statuto, istituisce rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni, secondo le modalità regolate dai successivi articoli, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, e dai Regolamenti di Dipartimento, anche al fine di attuare forme di collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per il coordinamento delle attività di orientamento.

Articolo 22

Comitato di sostenitori Università della Tuscia

1. Il Comitato, presieduto dal Rettore, è composto da non meno di tre componenti, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, di cui:
 - o almeno uno in rappresentanza delle imprese;
 - o almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
 - o almeno uno in rappresentanza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.
2. Entro due mesi dal decreto rettorale di nomina, il Comitato propone al Senato Accademico un Regolamento per la disciplina del suo funzionamento.

Articolo 23

Rapporti con altre Università

1. L'Università può partecipare alla costituzione di organismi interuniversitari tramite convenzione.
2. Le risorse per la partecipazione a organismi interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere.

Articolo 24

Partecipazione dell'Università ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca, alla terza missione e impatto sociale, o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, a iniziative e a programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione e per conto di imprese locali, nazionali, internazionali e estere. A tal fine, può stipulare

convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico.

3. La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

- a) disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
- b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
- c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università, fermo restando quanto prescritto dalla normativa statale vigente in materia, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo di uso del logo, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Rettore.

6. Il Direttore Generale forma l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati, e ne garantisce la pubblicazione sul sito nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere data a personale di ruolo dell'Ateneo competente in materia e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 25

Accordi amministrativi

L'Università, al di fuori dei casi regolati dai precedenti articoli 23 e 24, può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

Articolo 26

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

Le invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università sono disciplinate dal Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale dell'Ateneo e, in via generale, dalle norme di legge.

Titolo VI

Elezione del Rettore

Articolo 27

Corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano dei professori ordinari, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 9 dello Statuto.

Le date delle votazioni sono fissate in modo tale che il ballottaggio possa svolgersi almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno accademico nel quale entra in carica il Rettore eletto.

2. Il Rettore è eletto tra le professoresse e i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le università italiane e non è rieleggibile. L'elettorato attivo spetta alle professoresse e ai

professori di prima e di seconda fascia, alle ricercatrici e ai ricercatori, al personale dirigente a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Spetta, inoltre, alle rappresentanti e ai rappresentanti della comunità studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, nonché al Presidente della Consulta studentesca; gli altri e le altre componenti della Consulta studentesca esprimono un voto ponderato pari a tre voti complessivi.

Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 19% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità, nel caso in cui la percentuale di voto dei docenti sia inferiore al 45%; detta percentuale è aumentata di una percentuale del 1% per ogni ulteriore 20% incrementale della percentuale di voto registrata dei docenti.

I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso, solo se superiori a 0,5.

3. Tutti gli atti adottati ai sensi del presente Titolo sono pubblicati sul sito.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, dello Statuto, il Senato Accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, nei trenta giorni successivi all'adozione della delibera da parte del Senato Accademico, il Decano convoca il corpo elettorale, che entro i successivi trenta giorni deve esprimersi sulla mozione.

La mozione è approvata dal corpo elettorale se riscuote il consenso della maggioranza delle persone aventi diritto al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 dell'articolo 10 dello Statuto.

In caso di accoglimento, il Rettore decade immediatamente dalla carica. Il Decano dei professori ordinari ne assume le funzioni e in via di ordinaria amministrazione avvia, entro i successivi dieci giorni, le procedure elettorali di cui agli articoli 27 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 28

Conferenza di Ateneo per l'elezione del Rettore

1. Al termine di ogni mandato del Rettore, e comunque nel caso di cessazione anticipata dalla carica, il Decano dei professori ordinari, ai sensi degli articoli 10, commi 8 e 9, e 24, comma 3, dello Statuto, convoca la conferenza di Ateneo per la discussione delle candidature, presentate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 10, comma 10, dello Statuto.
2. L'ordine di intervento dei candidati segue il criterio alfabetico.
3. La conferenza si tiene in un giorno compreso tra il ventesimo e il settimo giorno precedente la data fissata per il primo turno delle votazioni.

Articolo 29

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale per l'elezione del Rettore è nominato con decreto del Decano dei professori di prima fascia ed è costituito da sette componenti: il Vice-decano dei professori di prima fascia, che lo presiede, il Decano dei professori di seconda fascia, il Decano dei ricercatori o ricercatori a tempo determinato e quattro appartenenti al ruolo tecnico-amministrativo dell'Università indicati dal Direttore Generale. Con lo stesso decreto sono nominati altrettanti componenti supplenti. Il segretario è scelto dal Presidente.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, nel rispetto della segretezza del voto. Le operazioni di voto possono svolgersi in modalità telematica su piattaforma dedicata che assicuri la segretezza del voto.

Articolo 30

Incompatibilità

Qualora il Decano dei professori di prima fascia sia candidato alla carica di Rettore, le funzioni a esso attribuite dal presente Titolo sono esercitate dal Vice-decano dei professori ordinari.

Titolo VII

Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali

Capo I

Norme comuni

Articolo 31

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo sono indette con decreto rettorale reso pubblico almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni. Le elezioni dei rappresentanti della comunità studentesca negli organi collegiali dell'Ateneo sono indette con decreto rettorale reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere e determina le modalità di svolgimento delle elezioni. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali si svolgono, ove possibile, contestualmente.
3. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata negli orari stabiliti nel decreto rettorale di indizione delle elezioni. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono, di norma, in due giornate consecutive (la seconda con termine delle operazioni di voto alle ore 13,00).
4. Le elezioni, ordinarie e suppletive, delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Centri sono indette con disposto del responsabile della struttura secondo i principi del presente Regolamento e nei termini previsti dal Regolamento della struttura stessa.
5. Gli atti emanati ai sensi del presente Titolo, compresi i manifesti elettorali, sono pubblicati sul sito di Ateneo e delle strutture interessate.
6. I principi del presente titolo si applicano, per quanto compatibili, alle elezioni svolte in modalità telematica.

Articolo 32

Durata mandati, sostituzioni e elezioni suppletive

1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, salvo che non sia diversamente disposto dalle norme vigenti. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato giuridico. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegua la laurea non è considerato decaduto se, tenendo conto dei termini previsti per le iscrizioni, si iscrive nello stesso anno accademico o a quello immediatamente successivo:
 - a) ad altro corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca/scuola di specializzazione, se rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - b) ad altro corso di laurea o di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento del quale era rappresentante in seno alla Consulta studentesca.
 - c) al corso di laurea magistrale, se rappresentante nel corso di laurea, ove il CCS sia il medesimo.

2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non eletti. La dimissione o la decadenza di uno o più studenti eletti determina la sostituzione con i primi dei non eletti facenti parte della stessa lista. In mancanza, si procede a elezioni suppletive come regolate dal comma successivo.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni successivi al verificarsi della vacanza e si svolgono non prima di sessanta giorni dalla data della medesima vacanza, sempreché non sia prevista la ricostituzione dell'organo nei due mesi successivi. I nuovi componenti restano in carica per il periodo residuo. Se lo stesso è inferiore a 12 mesi non si computa ai fini della non eleggibilità, ma si computa, comunque, nei casi in cui la legge, oltre al numero dei mandati, ponga un limite temporale massimo alla permanenza in un medesimo organo.
4. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dei Direttori di Dipartimento o di struttura equiparata, al mandato triennale del titolare subentrante si aggiunge la frazione di anno residua. L'estensione del mandato si applica anche nei casi di istituzione in corso d'anno di un Dipartimento o struttura equiparata.

Articolo 33

Nomina e compiti della Commissione Elettorale

1. I componenti della Commissione Elettorale sono nominati con decreto rettorale emanato entro cinque giorni dall'indizione delle elezioni. Con lo stesso provvedimento sono assegnate le funzioni di Presidente e di segretario e sono indicati i componenti supplenti.
2. È condizione di validità delle sedute della Commissione Elettorale la presenza di tutti i componenti. In caso di assenza o di impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, provvede il Rettore con nuova designazione.
3. Non può essere componente della Commissione Elettorale chi è candidato alle elezioni.
4. Il Presidente designa, tra i componenti della Commissione Elettorale, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di momentanea assenza.
5. La Commissione Elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate, disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini per l'elaborazione dei dati definitivi.
6. La Commissione Elettorale redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore affinché siano conservati per la durata in carica degli eletti. Ai verbali della Commissione Elettorale sono allegare le schede nulle e le schede contestate.

Articolo 34

Nomina e compiti del Seggio Elettorale

1. I componenti del Seggio Elettorale sono nominati con decreto rettorale emanato almeno cinque giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni. Con lo stesso provvedimento sono assegnate le funzioni di Presidente e di segretario e sono indicati i componenti supplenti.
2. Non può essere componente del Seggio Elettorale chi è candidato alle elezioni.
3. Il Presidente designa, tra i componenti del Seggio Elettorale, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di momentanea assenza.
4. Il giorno precedente quello indicato per le operazioni di voto, e comunque almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni, il Seggio viene costituito con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si provvede, quindi, qualora le elezioni non si svolgano in modalità telematica, alle operazioni preliminari delle votazioni procedendo a vistare un numero di schede almeno pari al 50%

degli aventi diritto al voto. Al termine di dette operazioni il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne e dell'ulteriore materiale consegnato per il periodo di chiusura del seggio.

5. Un'ora prima dell'inizio delle votazioni, accertata l'integrità dei plichi e delle urne, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento delle votazioni.

6. Il Seggio Elettorale redige il verbale delle attività svolte che trasmette all'Ufficio dell'Amministrazione preposto che ne curerà la consegna alla Commissione Elettorale.

Articolo 35

Propaganda elettorale

1. La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda Elettorale nell'ambito dell'Ateneo sulla base della disponibilità di aule, spazi e orari dichiarata dai Direttori di Dipartimento entro cinque giorni dalla data di indizione delle elezioni. Le decisioni adottate sono comunicate ai Direttori di Dipartimento.

2. La propaganda elettorale inizia il quattordicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le votazioni stesse.

3. L'inosservanza delle regole di svolgimento della propaganda elettorale, da parte di candidati e di rappresentanti di lista, può essere valutata, nel rispetto della normativa vigente in materia, come responsabilità disciplinare.

Articolo 36

Modalità delle votazioni

1. Le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo si svolgono secondo il sistema maggioritario.

2. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono per liste concorrenti con il sistema proporzionale, a eccezione di quelle per i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca/scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo, nonché di quelle relative a Consigli di corso di studio che registrino un numero di iscritti tale da non consentire la presentazione di almeno due liste nei termini di cui al successivo articolo 45. In tali casi risulta eletto lo studente che ottenga il maggior numero dei voti.

3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, nel caso di votazioni tradizionali in presenza, con scheda elettorale cartacea o elettronica, le operazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.

4. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del Presidente o del vicepresidente e di almeno un componente del seggio, a eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 45, comma 4.

5. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti per esercitare il diritto di voto, i candidati, i componenti della Commissione Elettorale.

6. Ai seggi elettorali relativi alle elezioni delle rappresentanze studentesche può assistere, altresì, un solo rappresentante per ogni lista di candidati, il cui nominativo deve essere comunicato alla Commissione Elettorale almeno due giorni prima dell'inizio delle elezioni. I rappresentanti devono essere iscritti nelle liste elettorali.

7. Gli elettori, nel caso di votazione tradizionale in presenza, con scheda elettorale cartacea o elettronica, sono ammessi al voto, previo accertamento della loro identità e apposizione della firma sugli appositi elenchi.

8. Le schede elettorali relative alle elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo riportano i nominativi dei candidati secondo l'ordine di presentazione accertato dalla

Commissione Elettorale; le schede relative alle elezioni delle rappresentanze studentesche riportano anche le denominazioni/simboli delle liste.

9. Il voto viene espresso su scheda autenticata da almeno due dei componenti del seggio Elettorale.
10. Qualora la scheda non riporti i nominativi dei candidati, nei casi di omonimia è necessario, pena la nullità del voto, indicare anche il nome di battesimo.
11. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Il voto deve essere espresso in modo non equivoco con la indicazione di un segno, da apporre con matita ricevuta dal componente del seggio, sul nome o nello spazio riservato al candidato, o ai candidati, e/o alla lista prescelta.
12. Il numero delle preferenze esprimibili è proporzionale al numero dei rappresentanti da eleggere. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza se i rappresentanti da eleggere sono fino a tre, due preferenze se i rappresentanti sono da quattro a sei, tre preferenze se i rappresentanti sono oltre sei. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, l'apposizione della preferenza implica l'assegnazione del voto alla lista qualora non apposta nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della lista stessa.
13. Sono considerati nulli i voti espressi su schede diverse da quelle ufficiali o senza l'autenticazione, quelli resi in modo da creare confusione o incertezza sul nominativo del candidato o dei candidati o della lista prescelta, quelli che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
14. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda che, ai fini di un corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.

Articolo 37

Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio Elettorale procedono immediatamente allo scrutinio e redigono apposito verbale dal quale devono risultare, per ciascuna delle votazioni:
 - a) il numero delle schede pervenute al seggio;
 - b) il numero degli elettori iscritti al seggio;
 - c) il numero dei votanti effettivi;
 - d) il numero delle schede autenticate;
 - e) il numero delle schede votate;
 - f) il numero delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto;
 - g) il numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - h) il numero delle schede eccedenti;
 - i) il numero delle schede contestate.
2. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo sono pubbliche.
3. Alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni delle rappresentanze studentesche può assistere un solo rappresentante per ogni lista, il cui nominativo deve essere comunicato alla Commissione Elettorale almeno due giorni prima dell'inizio delle votazioni.
4. I verbali recanti i risultati dello scrutinio e gli allegati elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, sono immediatamente inviati in plico sigillato e firmato all'Ufficio dell'Amministrazione preposto che ne curerà la consegna alla Commissione Elettorale; con plichi separati sono inoltre trasmesse le schede votate, quelle contestate e quelle non utilizzate.

Articolo 38

Procedure per la nomina degli eletti

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati attestati dai verbali trasmessi dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dagli articoli 40, comma 9 e 47, comma 4, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
2. L'ordine degli eletti è determinato in riferimento alle rispettive categorie e, per quanto riguarda i docenti, dove previsto, anche in riferimento alle macroaree, secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3. A parità di voti prevale:
 - per il personale docente e tecnico-amministrativo, l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età;
 - per gli studenti, la precedenza nell'ordine di lista.
4. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte, che trasmette immediatamente al Rettore, allegando allo stesso i verbali del Seggio Elettorale.
5. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono pubblicati entro i tre giorni successivi alle elezioni.
6. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale.
7. La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.
8. Trascorsi i termini per la proposizione dei ricorsi e per le decisioni della Commissione Elettorale sui ricorsi stessi e comunque entro quindici giorni successivi alla data delle elezioni, il Rettore con proprio decreto nomina i rappresentanti eletti.

Articolo 39

Incompatibilità

1. A norma dell'articolo 43 dello Statuto, qualora i medesimi rappresentanti siano stati eletti in più di un organo, gli stessi dovranno esercitare, entro cinque giorni dalla comunicazione del Rettore, l'opzione per uno degli organi nei quali sono stati eletti. Qualora l'opzione non venga esercitata, trascorsi i cinque giorni, il rappresentante non è eletto in alcuno dei due organi.
2. Il diritto di opzione sarà esercitato nel termine di cui al precedente comma 1 anche qualora la situazione di una elezione plurima si verifichi per effetto di rinunce o decadenze, a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 32, comma 2.
3. In difetto di opzione, l'eletto rimarrà vincolato al ruolo di rappresentante che già riveste, fatta salva la copertura del posto vacante secondo la procedura di cui all'articolo 32, comma 2.

Capo II

Elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo

Articolo 40

Individuazione del corpo elettorale e validità delle elezioni

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che alla data di svolgimento delle elezioni rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. L'elettorato passivo spetta a coloro che, nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 42 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) dello Statuto, fanno parte della macroarea scientifico-tecnologica i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato i cui settori scientifico disciplinari sono compresi nelle Aree CUN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fanno parte della macroarea umanistico-sociale i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato i cui settori scientifico disciplinari sono compresi nelle Aree CUN 10, 11, 12, 13, 14.
4. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia a usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina. I professori e ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno elettorato passivo per i mandati elettivi per i quali lo Statuto prevede lo status di docente a tempo pieno, solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
5. Ha diritto al solo elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo in congedo per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in congedo per motivi di studio, in servizio sostitutivo civile.
6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e, ove previsto, nei Consigli di Corso di Studio, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio e afferente ai Dipartimenti alla data di svolgimento delle elezioni.
7. L'Amministrazione, relativamente alle elezioni indette con decreto del Rettore, predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
8. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza a uno o più corpi elettorali alla data delle votazioni.
9. Le votazioni per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 41

Composizioni della Commissione e del Seggio Elettorale

La Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale sono composti da:

- un professore di prima fascia, con funzione di Presidente;
- un professore di seconda fascia;
- un ricercatore, a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- due unità di personale tecnico- amministrativo di cui uno con funzione di segretario.

Articolo 42

Candidature

1. Per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico, le candidature per le rispettive categorie di appartenenza sono presentate presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto entro le ore 13,00 del ventesimo giorno precedente il giorno delle votazioni o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Ciascuna candidatura deve essere corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali.
3. Le candidature, accertate dalla Commissione Elettorale, sono rese pubbliche mediante manifesto nel quale esse sono elencate secondo l'ordine di presentazione almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

Capo III

Elezioni dei rappresentanti degli studenti

Articolo 43

Individuazione del corpo elettorale

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, compatibilmente con lo Statuto, agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni a uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca/scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - b) per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta studentesca:
 - b1) relativamente ai rappresentanti di Dipartimento: agli studenti che risultino iscritti, nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti a ciascun Dipartimento;
 - b2) relativamente al rappresentante dei dottorandi/specializzandi: agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, a uno dei corsi di dottorato/scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - c) per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio: agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ai relativi corsi di laurea o di laurea magistrale;
 - d) per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento: agli studenti nominati rappresentanti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
2. L'elettorato passivo, nel rispetto delle categorie di cui al comma 1, lett. a), b) e c), spetta agli studenti che, all'atto della presentazione delle candidature ove previste, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca/scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo. Per le elezioni di cui al comma 1, lett. d) l'elettorato passivo spetta agli studenti nominati rappresentanti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
3. L'iscrizione degli studenti è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla struttura preposta.

Articolo 44

Composizione della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da:

- un professore di ruolo, con funzioni di Presidente;
- due unità di personale tecnico-amministrativo afferenti ai Dipartimenti;
- due unità di personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione di cui uno con funzioni di Segretario;
- un rappresentante, che non sia candidato, per ogni lista che sia stata presentata per l'elezione in almeno due organi collegiali, designato all'atto della presentazione della lista.

Articolo 45

Composizione dei Seggi Elettorali

1. I seggi elettorali, di norma uno per ciascun Dipartimento, sono composti da:

- due unità di personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzione di Presidente e l'altro con funzione di segretario;
- due scrutatori, oltre a un supplente, scelti dalla Commissione Elettorale tra gli studenti proposti dalle singole liste, in modo che i due scrutatori, ove possibile, siano firmatari di liste differenti.

2. L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno degli scrutatori, il Presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina dello scrutatore supplente.

3. I seggi elettorali itineranti, costituiti su istanza del Direttore del Dipartimento presso eventuali sedi distaccate dell'Ateneo, sono composti da un Presidente e un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso il Dipartimento proponente.

4. Le operazioni del Seggio Elettorale sono valide sempreché risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il segretario. Per i seggi itineranti di cui al precedente comma 3, alle operazioni di voto devono essere presenti entrambi i componenti. Il decreto rettorale di costituzione del seggio itinerante ne definisce i compiti e indica le modalità di svolgimento delle elezioni.

Articolo 46

Candidature e liste elettorali

1. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o simbolo e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi.

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti previsto dal successivo articolo 47, comma 2.

3. Le liste dei candidati devono essere corredate:

- a) relativamente alle elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, dalle firme di almeno trenta studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca/scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo;
- b) relativamente alle elezioni dei rappresentanti di Dipartimento nella Consulta studentesca, dalle firme di almeno dieci studenti iscritti a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti al singolo Dipartimento;
- c) relativamente alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio, dalle firme di almeno cinque studenti iscritti al relativo corso di studio.

4. Il numero delle firme degli studenti non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate, con arrotondamento per difetto.
5. Ogni lista deve essere corredata anche dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
6. Le dichiarazioni devono indicare il cognome e nome dello studente, il luogo di nascita, il recapito telefonico e l'indirizzo mail, la regolare iscrizione al corso di studio con la relativa denominazione, il numero di matricola.
7. Lo studente primo firmatario della lista è il Referente nei rapporti con gli organi e con l'Ufficio dell'Amministrazione preposto.
8. All'atto della presentazione deve essere indicato, per ogni lista, il rappresentante nella Commissione Elettorale.
9. Ogni lista deve essere depositata, presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, da un elettore firmatario della lista stessa entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni o inviata all'indirizzo PEC dell'Ateneo.
10. La Commissione Elettorale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o il simbolo della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza.
11. Le liste dei candidati, accertate dalla Commissione Elettorale, sono rese pubbliche sul sito ed elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo, almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 47

Individuazione degli eletti – Validità delle votazioni

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ecc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente.
2. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente articolo 43, risulta eletto lo studente che avrà raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello di maggiore età.
4. Allorché alla elezione dei rappresentanti degli studenti partecipino meno del 15% degli aventi diritto, le rappresentanze degli studenti, fatta eccezione per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione, verranno proporzionalmente ridotte, con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5, ferma restando la presenza di almeno:
 - uno studente nel Comitato per lo Sport Universitario
 - uno studente nella Consulta studentesca per ciascun Dipartimento e per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione
 - uno studente in ciascun Consiglio di Dipartimento
 - uno studente in ciascun Consiglio di Corso di studio.

5. Per le elezioni suppletive relative alle rappresentanze studentesche nella Consulta studentesca e nei Consigli di Corso di studio la percentuale di partecipazione al voto di cui al comma precedente è ridotta al 7%.

Articolo 48

Presidente della Consulta studentesca

1. Per l'elezione del Presidente della Consulta studentesca la presentazione delle candidature avviene mediante pubblicazione delle medesime sul sito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima riunione successiva alle elezioni e stabilita dal Rettore all'atto della trasmissione del decreto di costituzione della Consulta stessa.
2. L'ordine di presentazione e discussione delle candidature segue il criterio alfabetico.
3. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. L'espressione della preferenza avviene mediante voto segreto. In caso di mancato conseguimento della maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato più voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voto, il candidato con la maggiore età. Il secondo eletto assume la carica di Vicepresidente. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore.
4. In caso di cessazione anticipata del Presidente assume la funzione il Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente. Le elezioni sono indette dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, dallo studente componente della Consulta che abbia conseguito il maggior numero di preferenze. La convocazione è effettuata almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Per la presentazione delle candidature si applicano le norme di cui al precedente comma 1.

Titolo VIII

Norme comuni, transitorie e finali

Articolo 49

Assemblee studentesche

Gli studenti devono comunicare, rispettivamente, al Rettore, al Direttore di Dipartimento e al Presidente del Consiglio di corso di studio, con un preavviso di almeno quindici giorni, le date in cui si terranno l'Assemblea di Ateneo, l'Assemblea di Dipartimento, l'Assemblea di corso di studio. L'ordine del giorno delle rispettive sedute dovrà essere pubblicato nelle apposite sezioni del sito dell'istituzione di riferimento, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta.

Articolo 50

Mancata elezione di una o più categorie di rappresentanti

La mancata elezione o designazione di una o più categorie di rappresentanti non inficia la valida costituzione dell'organo.

Articolo 51

Decadenza

I componenti non di diritto di organi collegiali (ivi comprese le commissioni) decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, ovvero qualora non abbiano comunque partecipato alla maggioranza delle sedute annuali dell'organo di cui sono componenti eletti o designati.

Articolo 52

Modifiche e integrazioni al Regolamento Generale

1. Le modifiche al presente Regolamento seguono le medesime procedure previste per la sua adozione.
2. L'iniziativa per la revisione del presente Regolamento è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico o da un Consiglio di Dipartimento.

Articolo 53

Disciplina dei pareri

1. Nei casi in cui lo Statuto e il Regolamento prevedano che un determinato organo, prima di adottare una decisione di propria competenza, debba sentire obbligatoriamente in via consultiva un altro organo, questi deve emettere il proprio parere entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'organo agente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comincia nuovamente a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato l'impossibilità, dovuta alla natura della questione, di rispettare il termine di cui sopra, il parere deve comunque essere espresso entro i successivi trenta giorni.
3. La disposizione del presente articolo si applica anche ai pareri che devono essere resi dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Nucleo di Valutazione.

Articolo 54

Pubblicazione degli atti

1. L'Ateneo attua attraverso il più ampio ricorso ai mezzi tecnologici e informatici, i principi di trasparenza, di pubblicità e di libera circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie strutture. Entro quindici giorni dalla emanazione dei decreti relativi, gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati sul sito con modalità accessibili a tutti gli utenti dell'Ateneo.
2. La pubblicazione delle modifiche degli atti normativi e degli atti amministrativi di carattere generale è accompagnata dalla contestuale pubblicazione del testo integrale dell'atto medesimo, risultato dalle correzioni apportate al testo originale.

Articolo 55

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti regolamentari aventi a oggetto materie regolate con il presente Regolamento e incompatibili con le disposizioni del Regolamento stesso.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.